



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 144 del 04/04/2019

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 127 del 05/04/2019

OGGETTO:

**INTEGRAZIONE ORDINANZA N.5607 DEL 07.04.2003 INERENTE GLI ORARI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DEI SERVIZI**

IL DIRIGENTE

Richiamate le ordinanze:

- n.5607 del 07.04.2003 “Determinazione degli orari di esercizio delle attività commerciali e di servizi” che al Titolo III “Attività di vendita su area pubblica”, all’art.9 “I Mercati” prevede, al comma 1, l’orario di di funzionamento delle attività di vendita nei diversi mercati, compresi quelli stagionali di Milano Marittima, Cervia, Pinarella, Tagliata, con la seguente indicazione di orario (01/05 – 30/09): apertura dalle 15,30 alle 17,30 – chiusura dalle 23,00 alle 01,00;
- n.6111 del 05.04.2004 “Integrazione ordinanza n.5607 del 07.04.2003 inerente gli orari di esercizio delle attività commerciali e dei servizi” con cui l’art.9 sopra citato è stato integrato con la seguente specificazione “nei periodi di bassa stagione compresi fra il 1-15 maggio e 15-30 settembre di ogni anno è data facoltà agli operatori che frequentano i mercatini estivi di Tagliata, Pinarella, Cervia mare e Milano Marittima, di chiudere l’attività alle ore 21,30”;

Vista la nota delle Associazioni FIVA – Confcommercio e ANVA – Confesercenti di Cervia, pervenuta il 14.02.2019 con pg.10038, con la quale propongono di ridefinire i periodi di bassa stagione per i mercatini estivi di Tagliata, Pinarella, Cervia mare e Milano Marittima prevedendo gli interi mesi di maggio e settembre e concedendo quindi la facoltà – per gli operatori che li frequentano – di chiudere l’attività alle ore 21;

Considerato che:

- i periodi, per i quali è stata presentata la richiesta, sono spesso soggetti a condizioni meteorologiche non ottimali, con conseguente afflusso della clientela esclusivamente fino alle prime ore della serata;
- l’apertura fino alle ore 21 nei mesi di maggio e settembre, in ragione delle caratteristiche specifiche dell’attività commerciale, possa ritenersi corrispondente alle esigenze del territorio, mantenendo comunque inalterata, per gli operatori, la possibilità di effettuare operazioni di vendita fino alle ore 01,00;

Riscontrato inoltre che le attività di pulizia dell’area dei mercati di Tagliata, Pinarella, Cervia

mare e Milano Marittima si svolgono non prima delle ore 01,30

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta prevedendo inoltre che nei sopra richiamati mercati, al termine della chiusura degli stessi, durante l'intera stagione, gli operatori abbiano facoltà di disallestire il banco fino alle ore 01,30;

Visto l'art.17 del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di CC n.10 del 23.02.2017 il quale prevede che l'orario di funzionamento dei mercati e di vendita sia stabilito dal Sindaco;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

DISPONE

- che l'art.9 comma 1 dell'ordinanza n.5607 del 07.04.2003 "Determinazione degli orari di esercizio delle attività commerciali e di servizi" venga integrato con la seguente specificazione:

"Agli operatori che frequentano i mercatini estivi di Tagliata, Pinarella, Cervia mare e Milano Marittima, è data facoltà di proseguire, con le sole operazioni di disallestimento del banco, dalle ore 01,00 fino alle ore 01,30 e – limitatamente ai periodi di bassa stagione compresi fra il 1-31 maggio e 1-30 settembre di ogni anno - di chiudere l'attività dalle ore 21".

- che la presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza avente pari contenuto ed in particolare: l'ordinanza n.6111 del 05.04.2004

DISPONE INOLTRE

che il presente atto sia inviato in copia al Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate